

D.D.S. n. _2619__

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la Legge 29 Giugno 1939, n. 1497;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05/08/2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 167;

VISTO il D.A. N° 1980 del 29/8/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 53 del 9/12/1978, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di San Giovanni la Punta (CT) in data 31/3/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale di San Giovanni la Punta (CT);

VISTA la nota prot. n.23208 del 20/05/2014, notificata il 30/05/2014 dal Comune di San Giovanni la Punta, con la quale si è provveduto a notificare alla Sig. ██████████, la nota 11559 dell'11/03/2014 ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, relativa l'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, relativo ai provvedimenti prot. n.

1755 del 10/01/1985 e 83/05 del 31/03/2005, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

VISTA la nota 4899/UO7 del 13/3/2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Catania ha provveduto ad integrare le schede di determinazione dell'indennità risarcitoria inviate con nota prot. 982 del 14/01/2011, e nella quale specifica che l'edificio composto da un piano terra (sub 1) ed un piano primo (sub 2) e da riferire al provvedimento prot. n. 1755 del 10/01/1985 mentre la realizzazione di un fabbricato a piano terra adibito a garage (sub 3) è da riferire al provv. 83/05 del 31/03/2005;

VISTA la nota prot. n. 1755 del 10/1/1985 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, allegata alla nota prot. n. 982 del 14/01/2011, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta [REDACTED], ha eseguito nel comune di San Giovanni la Punta (CT), Via [REDACTED], opere abusive consistenti nella realizzazione del piano primo di un edificio;

VISTA la nota prot. n.83/05 del 31/03/2005 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, allegata alla nota prot. n. 982 del 14/01/2011, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta [REDACTED], ha eseguito nel comune di San Giovanni la Punta (CT), Via [REDACTED] opere abusive consistenti nella realizzazione di un fabbricato adibito a garage;

CONSIDERATO che le opere suddetta riferite ai provvedimenti 1755 del 10/1/1985 e 83/05 del 31/03/2005, sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n. 1755 del 10/1/1985, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ai sensi della Legge 1497/1939, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della Legge 1497, oggi art. 167 del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 83/05 del 31/03/2005, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 37/85, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 1755 del 10/1/1985 e 83/05 del 31/03/2005, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e che pertanto il valore danno è da intendersi pari ad euro zero;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, allegata alla nota prot. n.982 del 14/01/2011, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 3.020,70 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive (realizzazione del piano primo di un edificio sub 2 e realizzazione di un fabbricato adibito a garage (sub 3)), assimilate entrambi alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art.1) La ditta

è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **Euro 3.020,70** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive (realizzazione del piano primo di un edificio sub 2 e realizzazione di un fabbricato adibito a garage (sub 3), entrambi assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “ Unicredit S.p.A. Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela ed Acquisizioni – Unità Operativa 33:

- **originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;**
- **originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.**

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 1 ottobre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
FIRMATO**